



Tipo utilizzo: Pubblico  
Tipo Privacy: Non contiene alcun dato personale  
Stato Redazione: Stesura definitiva  
Autore: Saverio Carlo Greco  
Ruolo: Revisore Unico  
N. Pratica Interna: n. Verbali Organo di Revisione  
N. Documento: 8/2022

1

Oggetto del documento: Verbale dell'Organo di Revisione del Comune di Guardia Piemontese  
Verbale N: 8/2022  
Data della seduta istruttoria: 24/03/2022 Luogo seduta: Sede revisore  
Ora Inizio seduta: 11:00 Ora Fine seduta: 16:45

## Verbale n. 8 del 24/03/2022

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale ad oggetto: *Parere sulla Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio Provvisorio 2022 in via d' urgenza, ai sensi dell' art. 42 comma 4 e dell' art. 175 del D.Lgs n. 267/2000.*

L'organo di revisione ha esaminato la documentazione più avanti elencata.

### PRESENTA

Il seguente parere



## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 8  Data 24/03/2022	<b>OGGETTO: Parere sulla Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio Provvisorio 2022 in via d'urgenza, ai sensi dell' art. 42 comma 4 e dell' art. 175 del D.Lgs n. 267/2000.</b>
-------------------------------------	---

L'anno 2022, il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 11:00, l'organo di revisione economico-finanziaria ha tenuto l'attività istruttoria necessaria per esprimere il proprio parere in merito alla variazione d'urgenza al bilancio contenuta nella proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 esercizio Provvisorio 2022 in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell' art. 175 del D.Lgs n. 267/2000.", recapitata a mezzo posta ordinaria in data 21/03/2022;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Richiamato altresì il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 8.13, che testualmente dispone:

---

*Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:*

*per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;*

*per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.*

*Tali variazioni:*

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);

- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

---

Richiamato il Verbale di quest'Organo di revisione n. 7/2022, con cui si informa della trascrizione sul registro di lavoro del revisore delle seguenti annotazioni:

---

*ANN16/2022. Mancata adozione variazioni di bilancio. L'Organo di Revisione prende atto che, a causa della grave disfunzione più volte segnalata, relativa alla ritardata contabilizzazione dei pagamenti documentati dal Tesoriere, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati per azioni esecutive, l'Ente ha omesso di assumere i necessari provvedimenti di variazione del bilancio preventivo in occasione delle verifiche relative al controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 31/01/2021, attestando peraltro l'inesistenza di debiti fuori bilancio che, invece, all'esito della regolarizzazione delle operazioni di cassa sospese, sembrano affiorare con importi cospicui. Si ricorda, al proposito, che ai sensi dell'art 193 comma 4 TUEL, "La mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo". Si segnala che l'Ente deve provvedere ad una completa ed esaustiva ricognizione dei debiti fuori bilancio non rilevati in sede di salvaguardia degli equilibri e presentarli per l'approvazione del Consiglio Comunale nei termini prescritti dall'art. 193, ultimo comma, TUEL.*

*ANN17/2022. Valutino gli amministratori dell'Ente di assumere provvedimenti straordinari per il riequilibrio della gestione finanziaria dell'Ente. In particolare, atteso che il piano di riequilibrio deliberato a Rendiconto 2020 con estrema difficoltà potrà raggiungere i propri obiettivi, vista la condizione di particolare criticità registrata sul residuo attivo per le entrate IMU da autoliquidazione erroneamente previste negli esercizi precedenti. Considerati ancora i debiti fuori bilancio emersi in sede di verifica e non ancora affrontati dall'Amministrazione, che rendono ancora più difficile il riequilibrio dell'Ente. Visto:*

- il progressivo accumularsi di debiti iscritti in bilancio e l'accumularsi di residui attivi di difficile incasso (come il recupero IMU previsto per la manovra di riequilibrio del Risultato 2020),*
- gli omessi accantonamenti al Fondo Contenzioso più volte segnalato dall'Organo di Revisione,*

- *l'estrema difficoltà di contabilizzare, e conseguentemente controllare, le entrate con diretta evidenza dei vincoli di destinazione,*

- *L'accumularsi di debiti fuori bilancio che vanno necessariamente riconosciuti in sede di approvazione del Rendiconto 2021,*

*si ritiene che tali evidenze siano segnali di uno squilibrio strutturale di bilancio a cui l'ente non in grado di fare fronte se non assumendo provvedimenti straordinari, quali quelli indicati dagli art. 193, art 194., art. 243 bis e 244 TUEL.*

Esaminata la proposta di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 trasmessa dal Settore finanziario ai sensi dell'art. 175, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, la quale dispone le variazioni di seguito riepilogate:

**ANNO 2022**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	€. 8.333,33	
	CA	€. ....	
Variazioni in diminuzione	CO		€. ....
	CA		€. ....
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		€. 8.333,33
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€. ....	
	CA	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	€. 8.333,33	€. 8.333,33
	<b>CA</b>	€. ....	€. ....

**ANNO 2023**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....	
Variazioni in diminuzione			€. ....
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>

Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

ANNO 2024

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	€. ....	
Variazioni in diminuzione		€. ....
<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento		€. ....
Variazioni in diminuzione	€. ....	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€. ....	€. ....

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

**OSSERVATO**

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni, quanto segue:

La previsione d'entrata del Bilancio di Previsione non ha natura autorizzatoria, se non per le entrate relative ad accensione di prestiti. Tuttavia, la corretta previsione d'entrata è fondamentale per la verifica degli equilibri di bilancio in via previsionale.

Si possono quindi iscrivere al bilancio di previsione le sole entrate che diventeranno accertabili nel periodo oggetto di previsione. Ne discende che, per come indicato dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011, paragrafo 3.1, possono essere accertate le entrate (e quindi previste in bilancio) per cui si verifichi e attesti nel periodo:

- a) la ragione del credito;
- b) il titolo giuridico che supporta il credito;
- c) l'individuazione del soggetto debitore;
- d) l'ammontare del credito;
- e) la relativa scadenza.

Si consideri che la variazione proposta contempla l'aumento dello stanziamento d'entrata a titolo di "proventi da convenzione terme" per l'esercizio 2022.

Tale previsione non risulta essere una previsione “compensativa”, per come invece indica sia necessario il principio contabile richiamato. La variazione proposta, dunque, non risulta conforme al principio contabile applicabile.

Si consideri, ancora, che l’entrata di € 8.333,33 sarebbe in relazione alla convenzione di gestione della concessione termale su cui, da ultimo, si è pronunciato l’Organo di Revisione con pareri 5/2022 e 6/2022.

Si richiama che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della convenzione approvata dal Consiglio Comunale

---

*I ricavi ed i costi riferiti alla gestione delle funzioni di cui al precedente punto 2, riportati nel Piano economico e finanziario alla presente allegato, verranno ripartiti secondo le seguenti proporzioni:*

- *Comune di Acquappesa 7/12;*
  - *Comune di Guardia Piemontese 5/12;*
- 

La citata convenzione, all’art. 8, disciplina nel dettaglio gli aspetti finanziari:

---

#### ART. 8

##### DISCIPLINA ASPETTI FINANZIARI

*1. Le somme occorrenti per il funzionamento dell’ufficio associato, per come stabilite al precedente art. 4 comma 3, sono imputate al bilancio del Comune Capofila al netto di eventuali contributi, trasferimenti, partecipazioni finanziarie pubbliche e/o private per come qui di seguito specificato:*

*a) ENTRATE CORRENTI: derivanti dai canoni dei Contratti di utilizzo e gestione del COMPENDIO TERMALE per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.*

*b) SPESE CORRENTI: per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.*

*c) SPESE IN CONTO CAPITALE: per 7/12 al Comune di Acquappesa e per 5/12 al Comune di Guardia Piemontese.*

*2. Per spese correnti ed in conto capitale valgono le indicazioni di cui all’art. 10 del Regolamento*

---

Di fatto, con la sottoscrizione della Convenzione, e il conferimento al comune di Acquappesa delle funzioni di “comune capofila”, le entrate correnti della gestione della concessione termale saranno imputate direttamente al comune di Acquappesa, nella misura prevista dalla convenzione.

Ne discende che tali entrate saranno gestite, quindi fatturate (accertate), riscosse e contabilizzate dal comune Capofila. Solo all’esito della gestione, che il comune Capofila deve rendicontare ai sensi dell’art. 7 della Convenzione “almeno ogni 6 mesi e comunque entro fine anno”, si potrà dunque procedere ad una rendicontazione del risultato economico di gestione, ripartendolo tra i due Enti. Solo allora si potrà procedere da parte del comune Capofila a distribuire all’altro comune la quota parte del risultato economico spettante sulla base delle proporzioni stabilite.

Si consideri che il 2022 è il primo anno di gestione della nuova convenzione. Si può quindi prevedere che solo al termine del primo semestre del 2023 si potrà procedere ad una rendicontazione, ad opera del comune di Acquappesa, del risultato economico della gestione associata della concessione termale. Non vi è dunque alcun automatismo (clausola contrattuale o disposizione di legge) in base al quale nel corso del 2022 si possa prevedere un trasferimento di risorse dal comune di Acquappesa al comune di Guardia Piemontese a titolo di ripartizione dei ricavi. Non sembra dunque esservi alcuna possibilità, sia leggendo la convenzione che la proposta di delibera di variazione di bilancio, che nel corso del 2022 il comune di Guardia Piemontese si possa prevedere che acquisisca un titolo giuridico, per l’importo indicato nella variazione d’entrata, a carico del comune di Acquappesa e con scadenza nel corso dell’esercizio 2022.

La previsione di maggiore entrata per € 8.333,33 sul capitolo 3.01.03.01.003 si ritiene dunque, sulla base della documentazione trasmessa all’Organo di Revisione, incongrua, incoerente e inattendibile.

Quanto poi alla previsione di spesa, di € 8.333,33, questa sembra relativa esclusivamente all’obbligo di contribuzione assunto dal Comune di Guardia Piemontese in relazione all’art. 4, punto 3, della Convenzione. Si badi bene che, per come già indicato dall’Organo di Revisione nella prima versione del Verbale 6/2022, lo stanziamento di competenza pari ai 5/12 di 20.000,00 (per l’appunto pari ad € 8.333,00) è compatibile con l’interpretazione dell’art. 4, punto 3, secondo cui il termine “complessivi” € 20.000,00, costituente la quota di partecipazione fissa annuale al contratto di servizi, è riferita a entrambi i comuni. E si è pure già chiarito che, nell’ipotesi non vi sia certezza documentale di tale comune interpretazione tra i due enti, la variazione di bilancio dovrebbe contenere uno stanziamento di bilancio di parte spesa corrente pari ad € 20.000,00; si noti che la proposta di deliberazione di Giunta per la variazione di bilancio non offre alcuna evidenza documentale che attesti l’obbligo annuale di partecipazione per il comune di Guardia Piemontese diverso dal dato letterale dell’art. 4, comma 3 della Convenzione, pari ad € 20.000,00, per come sarebbe bastato a dimostrare un semplice scambio di corrispondenza tra i due enti, allegato alla proposta.

Si fa però presente in merito che risulta ignorata la raccomandazione rilasciata dall’Organo di revisione con il Verbale 6/2022, di seguito riprodotta:

---

*Di prevedere espressamente le modalità di pagamento dei canoni di concessione e gli effetti eventualmente liberatori sulle obbligazioni in capo ai singoli enti, compatibilmente con la legge e il regolamento regionale sulle concessioni minerarie e termali. Solo una tale previsione può evitare all’Ente di effettuare una duplice previsione di spesa nel bilancio preventivo: la prima per la quota parte di oneri del servizio associato risultante*

---

*dall'obbligazione assunta con la convenzione, la seconda per il canone di concessione che la Regione può pretendere direttamente dall'Ente in ragione della concessione termale.*

---

La convenzione approvata dal Consiglio Comunale non ha infatti introdotto alcuna previsione sull'adempimento ad opera del comune di Acquappesa, con effetto liberatorio per il comune di Guardia Piemontese, delle obbligazioni nei confronti della regione per il pagamento del canone di concessione. Dunque, il comune di Guardia Piemontese non può che effettuare, in sede di bilancio preventivo, una duplice previsione di spesa: la prima per la quota parte di oneri del servizio associato risultante dall'obbligazione assunta con la convenzione, la seconda per il canone di concessione che la Regione può pretendere direttamente dall'Ente in ragione della concessione termale.

La proposta di delibera non risolve la questione, già sollevata dall'Organo di revisione, nemmeno producendo, a mero titolo esemplificativo, un atto successivo all'approvazione della convenzione da cui si possa trarre un diverso orientamento rispetto a quello già espresso con Verbale 6/2022, come, ad esempio, uno scambio di corrispondenza con la Regione Calabria..

Si conclude, quindi, che anche la previsione di spesa contenuta nella proposta di variazione risulta, sulla base degli atti trasmessi all'Organo di revisione, incongrua, incoerente e inattendibile.

in relazione agli equilibri finanziari:

Si è già rilevato con Verbale 7/2022 che, ai sensi dell'art 193 comma 4 TUEL, "La mancata adozione, da parte dell'Ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo". L'Organo di Revisione ha quindi già segnalato che l'Ente deve provvedere ad una completa ed esaustiva ricognizione dei debiti fuori bilancio non rilevati in sede di salvaguardia degli equilibri e presentarli per l'approvazione del Consiglio Comunale nei termini prescritti dall'art. 193, ultimo comma, TUEL.

Solo quando l'Ente avrà assolto alla completa ricognizione dei debiti fuori bilancio, provvedendo alla necessaria copertura finanziaria, si potrà valutare e, se del caso rilevare, la condizione di equilibrio finanziario. Sino ad allora si deve ritenere la condizione di equilibrio non dimostrata, operando il disposto dell'art. 193 TUEL, comma 4.

Si consideri, peraltro, che il prospetto di equilibrio recapitato dall'Ente in data 22/03/2022, allegato, espone un risultato di Equilibrio Finale per l'anno 2022 W pari ad € -320.501,41. Il saldo, di segno negativo e quindi espressivo di una condizione di disequilibrio, si ritiene poco attendibile, in quanto non corrispondente al saldo deliberato in sede di approvazione di bilancio preventivo, per come invece ci si sarebbe dovuto attendere in ragione della proposta di variazione, di pari importo tra le voci di spesa e quelle di entrata. Le differenze, tra il prospetto approvato e quello risultante a seguito della variazione proposta, non vengono giustificate nella proposta di delibera e riguardano le seguenti voci:

- spese correnti, passate da € 2.760.588,16 della versione approvata, ad € 2.755.417,40 del prospetto allegato alla proposta di delibera. Il dato avrebbe dovuto mostrare un saldo positivo di € 8.333,33, piuttosto che negativo di € 5.170,76.

- Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti, passato da € 1.673.209,09 della versione approvata, ad € 1.590.429,80 del prospetto allegato alla proposta di delibera.
- Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00, passate da € 3.069.290,41 della versione approvata, ad € 1.458.869,39 del prospetto allegato alla proposta di delibera.
- Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale, passate da € 1.396.081,32 della versione approvata, ad € 202.445,00 del prospetto allegato alla proposta di delibera.

in relazione agli equilibri di cassa:

trattandosi di una variazione di bilancio operata in esercizio provvisorio e, quindi, sulla seconda annualità dell'ultimo bilancio approvato, non è contemplata la dimensione di cassa delle previsioni ma esclusivamente quella di competenza.

in relazione alle ragioni d'urgenza della variazione:

In preambolo alla proposta di delibera si legge:

---

*VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico assunta al protocollo di questo Ente n. 1878 del 21.03.2022 con la quale si richiede variazione urgente al Bilancio 2021/2023 esercizio Provvisorio 2022.*

---

Nella citata nota, però, non è dato riscontrare all'Organo di Revisione alcuna manifestazione, ad opera dal Responsabile del Settore Tecnico f.f., circa le ragioni d'urgenza della deliberazione proposta.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

### **RACCOMANDA**

Di adottare la massima cautela nella gestione di bilancio dell'Ente, con riferimento alla normativa ed alla prassi dettata per la gestione provvisoria di bilancio, atteso il disposto dell'art. 193 TUEL ed alla luce dei risultati della Verifica di Cassa di cui al Verbale 7/2022.

In ragione di ciò si raccomanda di attendere la deliberazione di rendiconto con le relative variazioni per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio sfuggiti in fase di salvaguardia, così come indicato dal relativo principio contabile. Fino ad allora si ritiene opportuno astenersi da qualsivoglia variazione, attesa l'incertezza sull'attuale condizione di equilibrio finanziario dell'Ente.

La seduta si è conclusa alle ore 16:45.

Il Revisore Unico  
Dr. Saverio Carlo Greco